

REP. N. _____ del repertorio degli atti non soggetti a registrazione o da registrare solo

in caso d'uso.

COMUNE DI MONTEGALLO

(Prov. .Ascoli Piceno)

* * * *

SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO ALLA

COOPERATIVA SOTTOVETTA DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE

* * * *

L'anno duemilaventi (2020), il giorno _____ () del mese di giugno (06) presso la

Residenza Comunale di MONTEGALLO. =====

Con la presente scrittura privata redatta in due originali, =====

===== TRA =====

- il Sig. Fabiani Sergio, nella sua qualità di responsabile del servizio "Territorio e

Ambiente", nato a Montegallo il 05/07/1952 e residente in Montegallo (AP), domiciliato

per la sua carica presso la sede Comunale, il quale interviene in rappresentanza e per

conto del Comune di Montegallo, codice fiscale n. 00357070440, che nel contesto

dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "**COMUNE**" o "**COMODANTE**";

=====

- il Sig. _____, nato a _____ () il _____ e

residente a _____ in via _____, codice fiscale

n. _____, in qualità di _____ della

"Cooperativa Sottovetta", C.F. 0241168044, di seguito indicato più brevemente

"**COOPERATIVA**" o "**COMODATARIO**". =====

Le parti, ai fini della stipula del presente Atto: =====

PREMETTONO =====

a) Che nota prot. n°950 del 22/02/2020 la “Cooperativa Sottovetta” ha rivolto istanza al fine di poter beneficiare di un locale di proprietà dell’ente comunale, da adibire a sede sociale della Cooperativa e per l’espletamento delle proprie attività; =====

b) Che con deliberazione n. 16 del 27/02/2020 la Giunta Comunale ha disposto di accogliere la richiesta della Cooperativa dando mandato al Responsabile del Servizio competente di predisporre il relativo schema di contratto di comodato d’uso gratuito ed alla conseguente sottoscrizione dello stesso; =====

c) Che con deliberazione n. 27 del 14/05/2020 la Giunta Comunale disponeva di rettificare il termine temporale della concessione in comodato stabilito con la precedente deliberazione n. 16/2020;=====

d) Che con propria determinazione n. _____ del _____ il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente ha approvato lo schema di concessione in parola. =====

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) Oggetto del Comodato. =====

Il Comune di Montegallo, come sopra rappresentato, concede in comodato d’uso gratuito alla “Cooperativa Sottovetta” un locale sito a piano terra dell’edificio comunale in Frazione Uscerno distinto al Foglio 7 mappale n. 344. La presente concessione decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e terminerà in data 15/05/2021. Alla scadenza, previa esigenza delle parti, la concessione potrà essere rinnovata per una durata da stabilirsi. =====

Art. 2) Destinazione. =====

Il locale viene concesso in comodato alla Cooperativa per l’espletamento dei propri fini istituzionali, esclusa, inderogabilmente, ogni diversa destinazione. E’ fatto divieto al comodatario di mutare anche in parte ed anche solo temporaneamente tale uso. Il Comodatario assume la responsabilità di eventuali danni che terze persone dallo stesso

ammesse ai locali possono recare ai locali medesimi ed agli arredamenti ad esso

concessi. Il Comodatario assume altresì la piena responsabilità delle persone che

operano per suo conto nell'immobile. =====

Art. 3) Migliorie ed addizioni. =====

Il Comodatario, si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione o miglioria nei

locali e agli impianti senza il preventivo consenso scritto da parte del Comune. Tutto

quanto egli facesse senza il preventivo consenso scritto del comodante rimarrà a

beneficio di quest'ultimo senza alcun compenso, a meno che, esso non preferisca la

restituzione dei locali, degli impianti e degli arredi nel pristino stato, in danno e a spese

del Comodatario. =====

Art. 4) Manutenzione. =====

Spetta al Comune eseguire tutti i lavori di straordinaria manutenzione della struttura e

quelli che si rendessero necessari per eventuali adeguamenti tecnici imposti da

disposizioni di legge. nonché le spese di consumo energia elettrica ed acqua. Sono

invece a carico del Comodatario:=====

- Le spese di consumo di energia elettrica, riscaldamento e acqua disponendo, a

tal proposito, che dopo la sottoscrizione del presente contratto, la Cooperativa

provveda immediatamente alla voltura delle utenze in essere; =====

- le spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura dei locali, ecc.); =====

- le spese di pulizia dei locali e delle parti comuni (scale, servizi igienici, ecc.); ==

- l'eventuale attivazione nel locale concesso in comodato di linee telefoniche e

relativi consumi. =====

Art. 5) Esonero responsabilità per danni. =====

Il comodatario è costituito custode dei locali e degli arredi concessi in comodato. Il

Comodatario, rinunciando sin d'ora a sollevare qualsivoglia eccezione in merito, esonera

espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni, sia diretti che indiretti, che al

Comodatario medesimo o alle persone che lo stesso abbia ammesso nei locali potessero

provenire da fatto od omissione colposa di altri concessionari o di terzi in genere. =====

Art. 6) Sub-affitto. =====

E' fatto divieto al Comodatario di sub-affittare o concedere in uso anche gratuito o in altre

forme il locale o parte di esso ad altri, siano essi persone fisiche, giuridiche, enti o

amministrazioni pubbliche, associazioni private, ecc. =====

Art. 7) Controllo e revoca. =====

Il Comune ha ampia facoltà di controllo del puntuale rispetto della presente scrittura

privata e delle modalità di utilizzo dei locali, controllo che eserciterà in qualsiasi

momento, con facoltà di accesso ai locali stessi senza necessità di alcun preavviso. Il

Comune si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la presente scrittura privata

anche prima della scadenza per gravi inadempienze o per sopravvenuti motivi di pubblico

interesse, con preavviso di 30 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata A/R. =====

Art. 8) Domicilio. =====

A tutti gli effetti della presente scrittura privata, compresa la notifica di eventuali atti e

comunicazioni, le parti eleggono domicilio presso le sedi rispettivamente indicate in

epigrafe.

=====

Art. 9) Controversie. =====

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione od

esecuzione del presente contratto di comodato e che non si fossero potute risolvere in

via amministrativa saranno deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui

due scelti dalle parti autonomamente ed il terzo nominato in maniera congiunta oppure, in

mancaza d'intesa, dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno. Il collegio arbitrale

giudicherà secondo diritto. La presente clausola compromissoria, immediatamente operativa, non suscettibile di declinatoria, comporta l'applicazione delle norme dettate in tema di arbitrato dal Codice di Procedura Civile. =====

Le spese per la costituzione ed il funzionamento del collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che ne richiede l'intervento e graveranno sulla parte soccombente. =====

Art. 10) Rinvio. =====

Per quanto non espressamente convenuto, le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile in materia di comodato.

Art. 11) Trattamento dei dati personali. =====

Il Comune, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, informa il Comodatario che tratterà i dati, contenuti nella presente scrittura privata, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. =====

Il presente atto, composto di numero undici articoli, viene letto, approvato e sottoscritto.

* * * *

Per il COMUNE

PER LA COOPERATIVA

Sergio Fabiani